

REGOLAMENTO (CEE) N. 2598/88 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 1988

che fissa, le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione di taluni prodotti nel Regno Unito e in Irlanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2253/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 5 e l'articolo 81,

considerando che l'articolo 46, paragrafo 1, primo comma, secondo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87 ha istituito un regime di aiuti per l'utilizzazione di mosti di uve e di mosti di uve concentrati, prodotti nelle zone viticole C III a) e C III b), a fini di fabbricazione, nel Regno Unito e in Irlanda, di taluni prodotti del codice NC 2206 00, nonché di mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità, a fini di fabbricazione di taluni prodotti nella Comunità, a fini di fabbricazione di taluni prodotti commercializzati, nel Regno Unito e in Irlanda, con istruzioni affinché se ne possa ottenere una bevanda che imita il vino;

considerando che i prodotti del codice NC 2206, di cui all'articolo 46, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87 sono attualmente ottenuti utilizzando esclusivamente mosti di uve concentrati; che appare pertanto opportuno, per il momento, istituire solamente un aiuto per l'utilizzazione di mosti di uve concentrati;

considerando che l'applicazione del regime di aiuti richiede un sistema amministrativo che consenta tanto il controllo dell'origine quanto il controllo della destinazione del prodotto che può beneficiare dell'aiuto;

considerando che, per garantire un funzionamento efficace del regime di aiuti e dei controlli, è necessario prevedere che i trasformatori interessati presentino una dichiarazione scritta comprendente le indicazioni necessarie per l'identificazione del prodotto o per rendere possibile il controllo delle operazioni;

considerando che, affinché il regime di aiuti possa avere una sensibile incidenza quantitativa sull'utilizzazione dei prodotti comunitari, è opportuno fissare un quantitativo minimo per ciascun prodotto che può formare oggetto di una domanda;

considerando che occorre altresì precisare che l'aiuto è accordato solamente per i prodotti che presentino le

caratteristiche qualitative minime richieste per l'utilizzazione ai fini previsti dall'articolo 46, paragrafo 1, primo comma, secondo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di effettuare i necessari controlli, è opportuno, oltre alle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 418/86⁽⁴⁾, precisare gli obblighi degli operatori per quanto riguarda la propria contabilità di magazzino;

considerando che è opportuno prevedere che il diritto all'aiuto è acquisito nel momento in cui sono state ultimate le operazioni di trasformazione; che, per tener conto delle perdite tecniche, è necessario ammettere, per il quantitativo effettivamente sottoposto a trasformazione, una tolleranza del 10 % in meno rispetto al quantitativo che figura nella domanda;

considerando che, per motivi tecnici, gli operatori tendono ad effettuare il magazzinaggio molto tempo prima della fabbricazione dei prodotti commercializzati; che, in tali circostanze, è opportuno istituire un regime di anticipi inteso ad accelerare il versamento degli aiuti agli operatori, pur garantendo con una cauzione adeguata le istanze competenti del rischio di pagamento indebito; che è pertanto opportuno precisare le scadenze dei pagamenti anticipati, nonché le modalità di svincolo della garanzia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 46, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87. L'aiuto è concesso:

— agli elaboratori che utilizzano mosti di uve concentrati, ottenuti unicamente da uve raccolte nelle zone viticole C III a) e C III b), per la fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda di prodotti di cui al codice NC 2206 00, per i quali è ammesso da detti Stati

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 35.⁽³⁾ GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 8.